

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 02/29/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con Avviso di Accertamento n. R0V0304007116/2008, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Como - contestava alla società Colombo s.p.a. con sede in Como, relativamente all'anno d'imposta 2005, le seguenti irregolarità:

**1) Rilievi ai fini IRES e IRAP**

A) Così non inerenti: Importo di € 35.431,88

Rilievo n. 1 - Diarie e trasferte: €16.545,00

Rilievo n. 2 - Compensi soggetti a ritenuta d'acconto - Compensi al Collegio Sindacale: € 15.509,21.

Rilievo n. 3 - Assicurazione furto e incendio: € 3.064,00.

Rilievo n. 4 - Costi vari: € 312,60

B) Costi con limite di deduzione: € 24.055,00

Rilievo n. 5 - Diarie e trasferte: € 11.037,53

Rilievo n. 6 - Pubblicità e propaganda: € 385,39

Rilievo n. 7 - Spese di rappresentanza/Promozionali: € 8.214,53

Rilievo n. 8 - Manutenzione e riparazione beni di terzi: € 4.417,00

Rilievo n. 9 - Assicurazione RC automezzi: € 11.634,75

Rilievo n. 10 - Tassa di circolazione autovetture: € 304,54.

Rilievo n. 11 - Tassa di circolazione autocarri: € 140,97.

**2) Rilievi ai soli fini IRAP**

Rilievo n. 1 - Tassazione IRAP su oneri contributivi 825,21.

**3) Rilievi ai soli fini IVA**

Rilievo n. 1/2/3 - Compensi corrisposti al Presidente del Collegio Sindacale: € 3.140,50

Rilievo n. 4 - Pubblicità e propaganda: € 13,82

Rilievo n. 5 - Pubblicità e propaganda: € 25,00

La società Colombo s.p.a. dava acquiescenza ai rilievi seguenti:

Rilievo n. 4 - Costi vari: € 312,60

Rilievo n. 6 - Pubblicità e propaganda: € 385,39

Rilievo n. 7 - Spese di rappresentanza/Promozionali: € 8.214,53

Rilievo n. 9 - Assicurazione RC automezzi: € 11.634,75

Rilievo n. 11 - Tassa di circolazione autocarri: € 140,97.

La società Colombo s.p.a. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, contestando i recuperi effettuati dall'Ufficio, sulla base delle argomentazioni, di seguito riportate:

- Rilievo n. 1 - Diarie e trasferte: €16.545,00.

Dalla documentazione contabile risultava che i costi per le indennità chilometriche contenevano la data dei viaggi, il percorso effettuato, il nominativo del cliente ed il luogo di svolgimento dell'incarico. Le trasferte del personale, poi, non necessitavano dell'autorizzazione preventiva, come invece sostenuto dall'Ufficio.

Il compenso corrisposto al Collegio dei Sindaci effettivamente non risultava determinato per l'intero periodo di durata del loro mandato in quanto i componenti erano gli stessi del triennio precedente ed il compenso mensile era immutato.

I costi della Polizza Incendi e Rischi Industriali e quella relativa alla R.C. Fabbricati dovevano essere ritenuti inerenti perché la conduttrice dell'immobile presso cui veniva esercitata l'attività, aveva preteso, in sede di rinnovo del contratto di locazione, l'esonero di ogni responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti dall'attività d'impresa svolta.

L'IVA relativa alle spese per missione del personale (ristoranti, alberghi), per effetto della Legge n. 113/2008, a partire dal settembre 2008, era interamente detraibile.

Manutenzione e riparazione beni di terzi: € 4.417,00. La spesa era relativa alla sostituzione di una vetrata. Si riteneva che la spesa fosse capitalizzabile.

L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la fondatezza dell'avviso di accertamento in quanto conforme a legge.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, con sentenza n.134, pronunciata nell'udienza del 30/04/2009, accoglieva in parte il ricorso, compensando le spese di giudizio, in base alle seguenti argomentazioni: "(...) rilevato, quanto ai costi non inerenti delle diarie e trasferte, che anche sulla scia dell'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. N. 6650 del 2006) incombe sul contribuente comprovare rigorosamente la prova dell'inerenza e nella specie la mancata indicazione del tipo di vettura utilizzata resta assorbente per ritenere non assolto il detto onere.

(...) che va disattesa la censura sollevata dalla parte ricorrente con riferimento ai costi non inerenti relativo al compenso ai Sindaci posto che in assenza di una puntuale loro previsione risulta palese la violazione del disposto di cui all'art. 2402 c.c. e dell'art. 109 del T.U.I.R., a mente del quale il compenso deve essere certo e precisamente specificato.

Rilevato che le spese assicurative possono ritenersi inerenti tenuto conto che attengono comunque all'attività d'impresa della società quale conduttrice di un immobile adibito appunto alla attività commerciale esercitata.

Considerato quanto al recupero a tassazione dei costi relativi a ristoranti e alberghi che deve sottolinearsi l'ineccepibilità dell'operato dell'Ufficio che ha provveduto a computare la deducibilità nella misura di un terzo mentre per gli importi rimborsati ai dipendenti per vitto e alloggio in occasione di trasferte non risulta prodotta alcuna documentazione (e l'onere incombeva sul contribuente) che riconduca eziologicamente i costi documentati ed appunto le trasferte dei dipendenti:

Osservato che analogamente appare ineccepibile il recupero a tassazione dell'importo per la manutenzione e riparazione di beni di terzi con riferimento alla fattura 31/12/2005 della ditta 1a Vetraria s.n.c." a mente dell'art 108, comma 2, del T.U.I.R che indica di fatto la deducibilità nella misura di un quinto nell'esercizio in corso e (...).

Rilevato che anche il recupero a tassazione ai fini IVA con riferimento ai compensi di studio per consulenza e per compenso al Presidente del Collegio Sindacale appare ineccepibile in quanto difetto un rapporto di stretta inerenza tra l'attività esercitata e l'utilizzo del servizio a cui si riferisce l'IVA posta in detrazione (...).

Con regolare atto di appello, la ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, sostenendo l'infondatezza dell'avviso di accertamento e la correttezza del proprio operato.

Con regolare atto di appello incidentale e controdeduzioni, l'Ufficio contesta la sentenza per la parte che accoglie il ricorso della società contribuente, relativa al rilievo n. 3 - Costi non inerenti - Assicurazione furto e incendio, in quanto riguarda costo non inerente.

In particolare, per quanto riguarda il rilievo relativo al recupero di IRES e IRAP (Rilievo n. 1), la ricorrente ribadisce quanto già segnalato nel primo grado del giudizio, ovvero che dalla documentazione contabile risultava che i costi per le indennità chilometriche contenevano la data dei viaggi, il percorso effettuato, il nominativo del cliente ed il luogo di svolgimento dell'incarico. Le trasferte del personale, poi, non necessitavano dell'autorizzazione preventiva, come invece sostenuto dall'Ufficio.

Anche sui restanti rilievi, la società ricorrente ripropone le medesime eccezioni già sottoposte all'esame dei giudici di prima istanza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sentite le parti in sede di udienza ed esaminata la documentazione prodotta dalle stesse, la Commissione assume le determinazioni di seguito indicate.

La Commissione rileva in ordine alle riprese n. 1 e n. 5, relative a "Diarie e trasferte", che dalla documentazione contabile risultano che i costi per le indennità chilometriche contenevano la data dei viaggi, il percorso effettuato, il nominativo del cliente ed il luogo di svolgimento dell'incarico. Risulta, inoltre, che la ricorrente, in relazione a tale rilievo, ha altresì fornito copia dei contratti, ordini di lavorazione e fatture dalle quali è agevole desumere l'esistenza di appalti per sedi e cantieri fuori Como, oltre ai libretti di circolazione delle autovetture dei dipendenti. La società ha pertanto assolto agli obblighi di legge in materia.

La Commissione, condividendo le conclusioni del Collegio di prima istanza sul punto, rileva poi, che va disattesa la censura sollevata dalla parte ricorrente, con riferimento ai costi non inerenti relativi al compenso ai Sindaci, posto che in assenza di una puntuale loro previsione risulta palese la violazione del disposto di cui all'art. 2402 c.c. e dell'art. 109 del T.U.I.R., a mente del quale il compenso deve essere specificamente determinato.

Parimenti condivide le conclusioni riportate in sentenza con riguardo al recupero a tassazione dell'importo per la manutenzione e riparazione di beni di terzi con riferimento alla fattura 31/12/2005 della ditta "La Vetraria s.n.c." a mente dell'art 108, comma 2, del T.U.I.R., che indica di fatto la deducibilità nella misura di un quinto nell'esercizio in corso, trattando si spesa ad ammortamento pluriennale.

Per contro, la Commissione ritiene doversi accogliere l'appello incidentale dell'Ufficio in ordine all'accoglimento del ricorso da parte dei giudici di prime cure, del rilievo relativo al recupero e tassazione dell'importo di € 3.064,00, quale costo sostenuto per le polizze assicurative "Incendio e Rischi Industriali e R.C. Fabbricati", relative ad immobili utilizzati per l'espletamento dell'attività d'impresa, pretese dalla proprietà degli immobili.

Tali costi non sono inerenti all'attività d'impresa e pertanto non possono essere riconosciuti.

Gli accordi tra la parte venditrice e l'acquirente (ricorrente) costituiscono, per definizione, un vincolo di tipo civilistico tra le parti, che non possono realizzare una deroga ai principi ed alle norme tributarie.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione, in parziale accoglimento dell'appello principale, annulla le riprese numeri 1 (uno) e 5 (cinque), relative a "diarie e trasferte"; rigetta nel resto l'appello del contribuente. Accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna il contribuente a rimborsare all'Ufficio i residui due terzi, che liquida in complessivi € 3.400,00, di cui € 2.800,00 per onorari e il resto per diritti, oltre agli accessori di legge.